

# No al controllo da 36-bis per disconoscere perdite della consolidata

## Contraddittorio

Serve un accertamento di merito e non una procedura automatizzata

**Emanuele Mugnaini**

Il disconoscimento delle perdite fiscali della consolidata richiede una specifica attività di accertamento e il rispetto del litisconsorzio necessario, non essendo sufficiente il controllo automatizzato previsto dall'articolo 36-bis del Dpr 600/1973. Così si è espressa la Cgt di secondo grado del Friuli Venezia Giulia con la sentenza 8961/33/2024 (presidente Salvà, relatore Mondini).

La controversia ha origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo automatizzato ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 da parte dell'agenzia delle Entrate.

La società, in qualità di consolidante, aveva dichiarato le perdite fiscali di una propria consolidata, ritenendole riportabili integralmente. Tuttavia, l'Agenzia disconosceva tale operazione poiché la perdita della consolidata non soddisfaceva il requisito di «nuova attività produttiva» previsto dall'articolo 84 del Tuir.

La società contribuente contestava la procedura, affermando che l'azione dell'Agenzia avrebbe richiesto un avviso di accertamento formale, non un controllo automatizzato, e lamentando la mancata osservanza del litisconsorzio tra consolidante, consolidata e ufficio.

I giudici di primo grado respingevano il ricorso della società contri-

buenza che impugnava tale decisione.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l'appello, sottolineando che la procedura adottata dall'Agenzia era viziata. I giudici hanno infatti evidenziato come il disconoscimento delle perdite dichiarate dalla consolidata richiedesse un accertamento di merito e un contraddittorio formale ai sensi dell'articolo 43 del Dpr 600/1973, non essendo legittimo trattare tale questione tramite il controllo automatizzato di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto. Tale procedura, infatti, è pensata per la correzione di errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente e facilmente riscontrabili. Non è adatta, per contro, al fine di contestare specifiche situazioni di fatto o il merito delle valutazioni fatte dal contribuente. La struttura stessa della comunicazione di irregolarità è infatti caratterizzata da poche informazioni essenziali.

La Corte ha inoltre ribadito l'importanza del litisconsorzio necessario nel consolidato fiscale, come sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione 1329/2020). L'assenza della partecipazione della società consolidata ha infatti comportato un vizio procedurale che inficia la legittimità della cartella di pagamento. I giudici hanno quindi concluso che la mancata osservanza del litisconsorzio necessario rappresenta una violazione del diritto di difesa delle parti coinvolte che costituisce un ulteriore elemento di illegittimità della cartella impugnata.

La pronuncia evidenzia la centralità del rispetto delle garanzie procedurali e del contraddittorio, sottolineando l'importanza di un approccio che garantisca la piena partecipazione di tutte le parti coinvolte.